



COMUNE DI PIATEDA

Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE
(ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

ART. 1

Oggetto del regolamento e campo di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 *-Incentivi per funzioni tecniche-* del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente integrato dal D.Lgs. 57/2017 (di seguito denominato semplicemente «**Codice**»)
2. I criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo si rivolgono unicamente alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di **programmazione** della spesa per investimenti, di **valutazione preventiva dei progetti**, la cui redazione deve avvenire in conformità a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del Codice dei contratti, di **predisposizione** e di **controllo** delle procedure di gara e di **esecuzione** dei contratti pubblici, di **Responsabile Unico di procedimento**, di **direzione dei lavori** ovvero **direzione dell'esecuzione** e di **collaudo** tecnico-amministrativo ovvero di **verifica di conformità** e di **collaudatore statico**, ove necessario.
3. La disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui la progettazione rispetti il disposto di cui all'art. 23, comma 15, del Codice dei contratti e sia stato nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo, e dell'art. 101 del Codice dei Contratti, in stretta connessione con il punto 10 delle linee guida Anac 3/2016, che completano la disciplina concernente il RUP nell'ambito degli appalti di servizi e forniture.
4. Alla ripartizione del fondo partecipano il Responsabile Unico di Procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con determinazione del competente Responsabile.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
6. L' incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice viene riconosciuto, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. nn " lavori" e lett. oo-quinquies "manutenzione straordinaria", esclusivamente con riferimento alle seguenti fattispecie:
 - "Manutenzioni straordinarie" di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
 - "Restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 3, comma 1, lett. c, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
 - "Ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
 - "Nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
 - "Ristrutturazione urbanistica" di cui all'art. 3, comma 1, lett. f, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;e solo in presenza di una delle attività espressamente considerate dal già richiamato art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a, del D.P.R. 380/2001 "Manutenzione ordinaria" non sono suscettibili di incentivazione.
7. L'incentivazione è ammessa solo nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura venga affidato a mezzo di "gara" e quindi scaturisca da una procedura a contenuto comparativo.

ART. 2

Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, risorse finanziarie nella misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del richiamato Codice.

2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all' interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
3. In relazione all'importo a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene graduata come segue:

Importo posto a base di gara	Misura da destinare al fondo
< € 20.000,00	0%
da € 20.001,00 a € 750.000,00	2%
da € 500.001,00 a € 750.000,00	1,80%
da € 750.001,00 a 1.000.000,00	1,50%
oltre 1.000.001,00	1 %

4. La determinazione annuale della quota di incentivo per funzioni tecniche dovrà tener conto della normativa in materia di vincoli di spesa sul personale.
5. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di competenza (CUC) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza (CUC), una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto ai commi precedenti.

ART. 3 **Ripartizione del fondo**

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il Responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a. di programmazione della spesa per investimenti;
 - b. di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c. di Responsabile Unico di Procedimento;
 - d. di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;
 - e. di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f. di collaudatore statico, ove necessario.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici

previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART.4

Affidamento delle funzioni tecniche

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con determinazione del competente Responsabile, garantendo nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento, una adeguata rotazione del personale.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 35-bis del Dlgs. 165/2001, le funzioni tecniche di cui al presente articolo, non possono essere affidate a persone che sono state condannate, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale. Il Responsabile che conferisce l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza della citata situazione.
3. Il provvedimento con cui vengono affidate le funzioni tecniche deve riportare l'esatta qualificazione dei lavori, dei servizi o delle forniture in coerenza con le definizioni di cui all'art. 3 del Codice dei Contratti relativamente allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 113, comma 2, del già richiamato D.lgs. (attività di programmazione della spese per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti).
4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto ad ogni singola attività, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento, attività.
5. I collaboratori destinatari dell'incentivo sono coloro che, in rapporto ad ogni singola attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente in parte o totalmente l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
6. La determina di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività individuate nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del soggetto a cui viene assegnata la responsabilità diretta, nonché degli eventuali collaboratori, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
7. Qualora, per ragioni organizzative, dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà motivatamente formalizzare con determina e comunicare ad ogni interessato il nuovo assetto operativo.

ART. 5

Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa fra le varie attività sulla base dei seguenti criteri approvati in sede di contrattazione decentrata integrativa:
 - per opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2) MACRO FASE 1 "progettuale"	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
a) Programmazione della spesa per investimenti.	10 %
b) Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.	15 %
c) Responsabile unico di procedimento	25 %
Attività (art. 113, comma 2) MACRO FASE 2 "esecutiva"	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
d) Responsabile unico di procedimento	25 %
e) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	20 %
f) Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e Collaudatore statico ove necessario	5 %
Totale	100%

➤ per servizi o forniture

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione della documentazione preordinata all'espletamento delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	28%
Responsabile Unico del Procedimento	28%
Direttore dell'esecuzione	28%
Verifica di conformità	16%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

➤ Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 65% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato di cui al precedente comma 1;
 - al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 35%;
 - qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di Responsabile unico di procedimento (Rup), al dipendente interessato viene erogata per l'intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 65% ed il restante 35% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

ART. 6

Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio per i dipendenti/collaboratori, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento (macro fase 1 "prodromica" – macro fase 2 "esecutiva"). I compensi eventualmente spettanti al Responsabile del Servizio sono liquidati da altro Responsabile di Servizio.
2. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispose un'apposita scheda con l'indicazione delle funzioni svolte da ciascun dipendente per ogni singola attività, ed in particolare:
 - a. Tipologia di attività assegnata;
 - b. Percentuale realizzata;
 - c. Tempi previsti e tempi effettivi;
 - d. Tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive;
 - e. Richiesta di corresponsione dell'incentivo.
3. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio, fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7

Svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei

- materiali, le utenze le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.
 3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
 4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale, in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento di questo Comune.

ART. 8

Tempi di liquidazione degli incentivi in relazione alle singole fasi di attività

1. Per le attività riferite alla realizzazione di opere o lavori nonché all'acquisizione di beni e servizi, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - a. Per i lavori: per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata entro 30 giorni dall'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera. Per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata entro 30 giorni dall'approvazione dello stato finale e dei collaudi o del Certificato di Regolare Esecuzione;
 - b. Per l'acquisizione di beni e servizi: per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di valutazione di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività di RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP.

ART. 9

Termini e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 4, devono venire indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere effettuate le prestazioni.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione degli uffici e dei soggetti interessati alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.
3. La percentuale di cui all'art. 2, comma 1, è ridotta, nel caso si riscontrano incrementi di tempi o di costi, come segue:
 - a. incremento dei tempi:
 - per ogni giorno di ritardo decurtazione dello 0,1% fino ad un massimo di 200 giorni;
 - in caso di ritardo superiore a 201 giorni l'incentivo viene dimezzato;
 - b. incremento dei costi: decurtazione pari all'incremento percentuale dei costi.
4. Le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti non saranno ripartite tra i dipendenti stessi, con contestuale determinazione delle economie di spesa, nelle ipotesi descritte dal precedente comma o per altre attività non svolte in conformità alla normativa in materia prevista dal codice dei contratti.

ART. 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle funzioni tecniche di cui al precedente art. 1, comma 2, che siano state affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 e quindi dal 19.04.2016.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale o regionale vigente in materia.